

MECA
E
CA

0754

215

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4624

PROGETTO DI UN NUOVO CODICE PENALE

F 30432

LIBRO SECONDO

87

Dei delitti in ispecie

Novembre 1926.



R O M A
Tip. - Litografia delle Mantellate
1926

44624

44624

INDICE

TITOLO I. — Dei delitti contro la personalità dello Stato.

CAPO PRIMO — *Delitti contro la personalità internazionale dello Stato.*

Attentato contro l'integrità, la sovranità e l'indipendenza dello Stato.	Art. 1
Cittadino che porta le armi contro la Patria.	» 2
Intelligenze con un Governo estero a scopo di guerra contro la Patria.	» 3
Atti ostili verso uno Stato estero che espongono la Patria al pericolo di guerra.	» 4
Intelligenze con un Governo estero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.	» 5
Corruzione del cittadino da parte dello straniero.	» 6
Favoreggiamento bellico.	» 7
Somministrazioni al nemico di armi e provvigioni.	» 8
Partecipazione a prestiti a favore del nemico.	» 9
Inadempimento di contratti di forniture militari.	» 10
Frode in forniture militari.	» 11
Commercio col nemico.	» 12
Violazione dei divieti di esportazione in tempo di guerra.	» 13
Rivelazione dei segreti di Stato	» 14
Divulgazione di notizie, di cui sia vietata la pubblicazione.	» 15
Circostanze aggravanti.	Art. 16
Utilizzazione dei segreti di Stato.	» 16 bis.
Spionaggio politico o militare.	» 17
Spionaggio di notizie di cui il Governo abbia vietata la divulgazione.	» 18
Introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio o possesso ingiustificativo di cose o di mezzi di spionaggio.	» 19
Agevolazione colposa.	» 20

Soppressione, falsificazione e sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato.	»	21
Distruzione e sabotaggio di opere militari	»	22
Agevolazione colposa.	»	23
Circostanze aggravanti.	»	24
Infedeltà in affari di Stato.	»	25
Disfattismo politico o militare.	»	26
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi	»	27
Disfattismo economico.	»	28
Parificazione degli Stati alleati.	»	29
Attività antinazionale del cittadino all'estero.	»	30
Associazioni sovversive: organizzazione e par- tecipazione.	»	31
Apologia e propaganda sovversiva.	»	32
Illecita costituzione di associazioni aventi carat- tere internazionale.	»	33
Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.	»	34
Ricostituzione di associazioni disciolte; parteci- pazione e propaganda.	»	34 bis.
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.	»	35

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro la personalità
interna dello Stato.*

Attentato alla vita, all'integrità o alla libertà personale del Re, della Regina, del Principe ereditario, del Reggente e dei Principi della Famiglia Reale.	Art.	36
Offese all'onore o alla libertà del Re, del Reg- gente, della Regina, del Principe ereditario e dei Principi della Famiglia Reale.	»	37
Lesà prerogativa della irresponsabilità del Re.	»	38
Attentato contro il Capo del Governo.	»	39
Offesa all'onore o alla libertà del Capo del Governo	»	40
Circostanze aggravanti	»	41
Attentato contro la costituzione dello Stato.	»	42
Promossa insurrezione contro i poteri dello Stato	»	43
Partecipazione a insurrezione.	»	44
Eccitamento alla guerra civile.	»	45
Usurpazione di funzione politica o di comando militare.	»	46
Arruolamenti e armamenti non autorizzati a servizio di Stato nemico.	»	47
Attentato contro i singoli poteri dello Stato.	»	48
Vilipendio alle istituzioni costituzionali.	»	49
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.	»	50

CAPO TERZO — *Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.*

Attentato contro i diritti politici del cittadino. Art. 51

CAPO QUARTO — *Dei delitti contro gli Stati Esteri, i loro capi e i loro Rappresentanti.*

Attentato alla vita, all'integrità o alla libertà personale dei Capi di Stati esteri	Art. 52
Offese contro i Capi di Stati esteri	» 53
Offese contro i rappresentanti di Stati esteri	» 54
Offese alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero	» 55
Sostituzione di pene	» 55

CAPO QUINTO — *Disposizioni comuni ai capi precedenti.*

Concorso di reati.	Art. 56
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo	» 57
Istigazione al pubblico e apologia	» 58
Cospirazione politica.	» 59
Bande armate: formazione e partecipazione	» 60
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	» 61
Circostanze aggravanti e sostituzione di pena	» 62
Cospirazione: esenzione di pena	» 63
Bande armate: esenzione di pena	» 64
Autorizzazione o richiesta di procedimento	» 65
Pene accessorie e misure di sicurezza	» 66
Confische	» 67
Definizioni	» 68

TITOLO II. — *Dei delitti contro la pubblica Amministrazione.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.*

Peculato.	Art. 1
Malversazione a danno di privati.	» 2
Peculato mediante profitto dell'errore altrui.	» 3
Concussione.	» 4
Corruzione per un atto di ufficio.	» 5
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.	» 6
Corruzione di persona incaricata di pubblici servizi.	» 7
Istigazione alla corruzione.	» 8

Interesse privato in atti di ufficio.	»	9
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.	»	10
Rivelazione di segreti.	»	11
Abbandono collettivo di uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici	»	12
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità	»	13
Interdizione dai pubblici uffici e interdizione da una professione o arte	»	14
Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio	»	15
Abbandono individuale di un pubblico ufficio servizio o lavoro	»	16
Omissione o rifiuto di atti di ufficio.	»	17
Rifiuto di obbedienza	»	18
Infedeltà del pubblico ufficiale o impiegato	»	19
Eccitamento ufficiale al dispregio delle istituzioni o alla violazione dei doveri di ufficio	»	20
Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge.	»	21
Violazione colposa dei doveri di custodia	»	22

CAPO SECONDO — Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.	Art. 23
Resistenza a un pubblico ufficiale.	» 24
Circostanze aggravanti dei delitti di violenza o resistenza all'autorità.	» 25
Violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario	» 26
Minaccia all'autorità mediante abbandono dell'ufficio, del servizio o del lavoro.	» 27
Radunata sediziosa.	» 28
Rifiuto di obbedienza all'autorità.	» 29
Oltraggio a un pubblico ufficiale	» 30
Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.	» 31
Oltraggio a una pubblica autorità mediante violenza o minaccia.	» 32
Oltraggio a un magistrato in udienza	» 33
Diffamazione di un pubblico ufficiale	» 34
Oltraggio e diffamazione contro un pubblico impiegato.	» 35
Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni.	» 36
Millantato credito.	» 37
Usurpazione di funzioni pubbliche.	» 38
Abusivo esercizio di una professione.	» 39
Usurpazione di titoli o di onori.	» 40

Violazione di sigilli.	» 41
Sottrazione da luoghi di pubblico deposito	» 42
Violazione di cose sequestrate o pignorate	» 43
Smercio di stampati dei quali sia stato ordinato il sequestro	» 44
Inadempimento di contratti di pubbliche for- niture.	» 45
Frode nelle pubbliche forniture.	» 46

CAPO TERZO — *Disposizioni comuni ai due capi pre-
cedenti.*

Tempo di guerra come circostanza aggravante.	Art. 47
Nozione del pubblico ufficiale.	» 48
Nozione della persona incaricata di un pub- blico servizio.	» 49
persone esercenti un servizio di pubblica necessità.	» 50
Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.	» 51

TITOLO III — *Dei delitti contro l'amministrazione
della giustizia.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro l'esercizio dell'attività
giurisdizionale.*

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.	Art. 1
Omessa denuncia di reato da parte dell'incaricato di pubblico servizio.	» 2
Omessa denuncia qualificata.	» 3
Omessa denuncia del reato da parte del cittadino.	» 4
Omissione di referto.	» 5
Rifiuto di uffici legalmente dovuti.	» 6
Rifiuto di indicazioni sulla identità personale.	» 7
False indicazioni sulla propria identità.	» 8
Falsa iscrizione nel casellario giudiziale.	» 9
Simulazione di reato.	» 10
Calunnia.	» 11
Calunnia sulle circostanze del reato.	» 12
Simulazione e calunnia per reato contravven- zionale ritrattazione.	» 13
Falso giuramento della parte.	» 14
Falsa testimonianza.	» 15
Falsa perizia e interpretazione.	» 16
Ritrattazione.	» 17
Subornazione.	» 18
Falsificazione di mezzi di prova.	» 19
Favoreggiamento.	» 20
Favoreggiamento aggravato.	» 21

Patrocinio infedele.	»	22
Altra infedeltà del patrocinatoro.	»	23
Millantato credito del patrocinatoro.	»	24
Interdizione dai pubblici uffici e dalla professione.	»	25
Indebite pubblicazioni riguardanti un procedimento penale in corso.	»	26
Frode nel rilascio e uso indebito dei certificati del casellario giudiziale.	»	27
Esenzione da pena.	»	28
Definizione dei prossimi congiunti.	»	29

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giurisdizionali.*

Evasione	Art.	30
Accordo criminoso fra detenuti	»	31
Evasione del condannato alla relegazione	»	32
Concorso nella evasione	»	33
Colpa del custode	»	34
Circostanza attenuante	»	35
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice	»	36
Inosservanza di pene accessorie	»	37

CAPO TERZO — *Della tutela arbitraria delle private ragioni.*

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	Art.	38
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza contro le persone	»	39
Sfida a duello.	»	40
Uso delle armi in duello.	»	41
Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale	»	42
Circostanze aggravanti o esimenti da pena.	»	43
Duellante estraneo al fatto.	»	44
Offesa per ricusa di duello e incitamento al duello.	»	45
Provocazione al duello per fine di lucro.	»	46

TITOLO V. — Dei delitti contro la fede pubblica.

CAPO PRIMO — *Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati.*

Falsificazione di monete, spendita e introduzione, nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Art.	1
Alterazione di monete.	»	2

Spendita, senza concerto, di monete falsificate	»	3
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	»	4
Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete	»	5
Falsificazione di valori di bollo, introduzione, nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	»	6
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	»	7
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo	»	8
Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, o di valori di bollo	»	9
Esenzione da pena	»	10
Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto e uso dei biglietti falsificati	»	11
Soppressione dei segni di francobolli, marche o biglietti usati e uso degli oggetti così alterati	»	12

CAPO SECONDO — *Della falsità in sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e nelle loro impronte.*

Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto		
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti	»	14
Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione	»	15
Vendita di atti e oggetti con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione	»	16
Uso abusivo di sigilli o strumenti veri	»	17

TITOLO VIII — *Del delitti contro i culti e il sentimento religioso.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro i culti.*

Turbamento della libertà dei culti	Art. 1
Offesa al culto mediante vilipendio di persone	» 2
Offesa al culto mediante vilipendio di cose	» 3
Vilipendio della religione ufficiale dello Stato,	» 4

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro il sentimento religioso.*

Violazione di sepolcro	Art. 5
Turbamento di un funerale o servizio funebre	» 6
Vilipendio di cadavere.	» 7
Distruzione o soppressione di cadavere.	» 8
Occultamento di cadavere.	» 9
Sottrazione di cadavere.	» 10

TITOLO IX. — *Dei delitti contro la persona.*

CAPO PRIMO e CAPO SECONDO

CAPO TERZO — *Dei delitti contro la libertà individuale.*

Sezione I.

Dei delitti contro la personalità individuale.

Riduzione in schiavitù.	Art. 1
Tratta o commercio di schiavi	» 2
Alienazione o acquisto di schiavi	» 3
Plagio	» 4

Sezione II.

Dei delitti contro la libertà personale.

Sequestro di persona	Art. 5
Sequestro di persona commesso da pubblico	
ufficiale	» 6
	» 7
Perquisizione e ispezione personale arbitraria	» 8

Sezione III.

Dei delitti contro la libertà fisica o morale.

Violenza privata	Art. 9
Violenza per costringere a commettere un reato	» 10
Minaccia	» 11
Violenza o minaccia come elemento costitutivo	
o circostanza aggravante di altro reato	» 12
Abuso di autorità contro detenuti	» 13
Violazione di domicilio	» 14
Violazione di domicilio commessa da un pubblico	
ufficiale	» 15

Sezione IV.

Del delitti contro la libertà dei segreti.

Violazione di corrispondenza chiusa	Art. 16
Violazione di corrispondenza aperta	» 17
Fraudolenta cognizione di notizie telegrafiche o telefoniche	» 18
Sottrazione di corrispondenza	» 19
Soppressione di corrispondenza	» 20
Intercettazione di corrispondenza telegr. o telef. .	» 21
Rivelazione del contenuto di corrispondenza .	» 22-23
Circostanze aggravanti	» 24
Reati commessi da persone addette al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni .	» 25-26
Rivelazione di segreto professionale	» 27
Rivelazione del contenuto di atti non costituenti corrispondenza	» 28
Rivelazione di segreti scientifici industriali .	» 29
Procedibilità	» 30
Armi	»

TITOLO PRIMO

Dei Delitti contro la personalità dello Stato.

CAPO I.

Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Art. 1.

(art. 104 cod. pen. e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Attentato contro la integrità, la sovranità o l'indipendenza dello Stato.

Chiunque tenta di sottoporre il territorio dello Stato, o una parte di esso, alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero tenta di distruggere o menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con la morte.

Alla stessa pena soggiace chiunque tenta di disciogliere l'unità dello Stato, o di distaccare dalla madre Patria una colonia o altro territorio soggetto alla sua sovranità.

Art. 2.

(art. 105 cod. pen.).

Cittadino che porta le armi contro la Patria.

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nell'esercito di uno Stato in guerra contro l'Italia, è punito con la relegazione perpetua. Se riveste un comando superiore o una funzione direttiva, è punito con la morte.

Le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza italiana.

Nondimeno, non è punibile colui che, trovandosi al tempo delle ostilità, nel territorio dello Stato nemico, abbia commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Art. 3.

(art. 106, 1^a disposiz., cod. pen.).

Intelligenze con un Governo estero a scopo di guerra contro la Patria.

Chiunque tiene intelligenze con il Governo di uno Stato estero, o con gli agenti di esso, affinché muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la relegazione non inferiore a dieci anni. Se la guerra sia dichiarata, è punito con la morte; se le ostilità si verificano, con la relegazione perpetua.

Art. 4.

(art. 113 cod. pen.).

Atti ostili verso uno Stato estero che espongono la Patria al pericolo di guerra.

Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili verso uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la relegazione non inferiore a dieci anni; se la guerra avvenga, è punito con la relegazione perpetua.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della relegazione fino ad otto anni. Se segua la rottura delle relazioni diploma-

tiche, o se le rappresaglie o le ritorsioni si verificchino, la pena non può essere inferiore a dodici anni.

Se il colpevole abbia commesso il fatto a mezzo della stampa, o se abbia agito previa intelligenza con il Governo di uno Stato estero, o con gli agenti di esso, la pena è aumentata.

Art. 5.

Intelligenze con Governo estero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.

Chiunque tiene intelligenze con il Governo di uno Stato estero o con agenti di esso, per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la relegazione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata, se le intelligenze abbiano per fine una propaganda a mezzo della stampa.

Art. 6.

Corruzione del cittadino da parte dello straniero.

Il cittadino che, anche indirettamente, riceve, accetta o si fa promettere dallo straniero, per sè o per altri, denaro o qualsiasi utilità, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

La pena è aumentata:

- 1° - se il fatto sia commesso in tempo di guerra;
- 2° - se il denaro o l'utilità siano dati o promessi per una propaganda a mezzo della stampa.

Art. 7.

(art. 106, 2^a disposiz. cod. pen.).

Favoreggiamento bellico.

Chiunque tiene intelligence con il Governo di uno Stato estero, o con agenti di esso, per favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la relegazione non inferiore a cinque anni.

Art. 8.

(art. 114 cod. pen.).

Somministrazioni al nemico di armi e provvigioni.

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, che, in tempo di guerra, somministri, anche indirettamente, allo Stato nemico, armi, provvigioni o altre cose, le quali possano essere rivolte a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 9.

Partecipazione a prestiti a favore del nemico.

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, che, in tempo di guerra, partecipa a sottoscrizioni, versamenti o prestiti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la relegazione non inferiore a dieci anni.

Art. 10.

(art. 205 e 206 cod. pen., e R. D. Legge 31 Ottobre 1915, n. 1550).

Inadempimento di contratto di forniture militari.

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura, di cose o di servizi, concluso con la pubblica amministrazione per i bisogni dell'esercito o del paese, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto sia dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà, e alla reclusione è sostituita la detenzione.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, abbiano cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura verso la pubblica amministrazione.

Art. 11.

(art. 205 e 206 cod. pen., e R. D. Legge 31 Ottobre 1915, n. 1550).

Frode in forniture militari.

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa non inferiore a lire cinquantamila.

Art. 12.

(cfr. art. 3 D. L. 8 Agosto 1916, n. 960,).

Commercio col nemico.

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 8, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque residenti, ovvero con stra-

nieri residenti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e non inferiore a lire diecimila.

La condanna ha sempre per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la interdizione dalla professione o dall'arte per cinque anni.

Art. 13.

(art. 1, legge 21 Marzo 1915, n. 273).

Violazione dei divieti di esportazione in tempo di guerra.

Chiunque, in tempo di guerra, esporta in qualsiasi modo, merce, della quale il Governo abbia vietata l'esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei casi e nei termini stabiliti dal Governo, oppure la devia verso uno Stato estero, se destinata originariamente a essere introdotta nel territorio dello Stato italiano, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce.

La condanna ha sempre per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 14.

(art. 107, p. p., cod. pen., e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Rivelazione dei segreti di Stato.

Chiunque rivela notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con l'ergastolo.

Art. 15.

(art. 4, p. p., e 1° cap. legge 21 Marzo 1915, n. 273).

Divulgazione di notizie di cui sia vietata la pubblicazione.

Chiunque, in tempo di guerra, pubblica, diffonde o anche soltanto comunica notizie, delle quali il Governo, nell'interesse dello Stato, abbia vietato la divulgazione, o altrimenti ne agevola la cognizione, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 16.

(art. 107, cap., cod. pen.; art. 4, cap. 1°, 2° e 3° legge cit., e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, sono circostanze aggravanti:

1° - l'aver commesso il fatto mediante inserzione nella stampa e con uso di linguaggio convenzionale;

2° - l'aver il fatto turbato le relazioni dello Stato italiano con uno Stato estero;

3° - l'aver rivelato il segreto o comunicata la notizia a uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o ai suoi agenti;

4° - l'aver compromesso l'efficienza degli armamenti o le operazioni militari.

Quando taluna delle dette circostanze ricorra nei casi preveduti nell'articolo 14, il colpevole è punito con la morte; quando ricorra nei casi preveduti nell'articolo 15, il colpevole è punito con l'ergastolo.

Si applica altresì la pena di morte, se, nei casi preveduti nell'articolo 15, concorrano insieme le circostanze indicate nei numeri 3° e 4°.

Art. 16 bis.

Utilizzazione dei segreti di Stato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

Se il fatto sia commesso in tempo di guerra, si applica l'ergastolo; se sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se abbia compromesso l'efficienza degli armamenti o le operazioni militari dello Stato italiano, il colpevole è punito con la morte.

Art. 17.

(art. 108, 2^a dispos., art. 110, 1^a dispos. cod. pen., e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Spionaggio politico o militare.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto nell'articolo 14, si procura in qualsiasi modo notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete, è punito con l'ergastolo.

Art. 18.

(art. 3 della legge citata).

Spionaggio di notizie di cui il Governo abbia vietata la divulgazione.

Chiunque, in tempo di guerra e fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto nell'art. 15, si procura, al fine di divulgarle, notizie di cui il Governo, nell'interesse dello Stato, abbia vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 19.

(art. 110 cod. pen. e art. 3 legge citata).

Introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio e possesso ingiustificato di cose o di mezzi di spionaggio.

Fuori dei casi di concorso indicati nei due articoli precedenti, soggiace alle pene rispettivamente in essi stabilite :

1° - colui che, per commettere alcuno dei delitti preveduti nei detti articoli, s'introduce in località, o zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali sia vietato l'accesso ;

2° - colui che, nelle località o nelle zone indicate nel numero precedente, o in prossimità di esse, sia colto in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti nei detti articoli ;

3° - colui che sia colto in possesso ingiustificato di documenti, o oggetti, o di qualsiasi materiale rappresentativo delle notizie indicate nei due articoli precedenti.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente, o con inganno, nelle località o zone indicate nel numero 1°, il colpevole è punito con la detenzione da sei mesi a due anni.

Art. 20.

(art. 109 cod. pen. e art. 8 legge citata).

Agevolazione colposa.

Quando alcuna delle notizie indicate negli articoli 17 e 18 sia conosciuta per colpa di chi era in possesso o a cognizione della notizia, questi è punito con la detenzione da sei mesi a cinque anni, se si tratti delle notizie indicate nell'articolo 17, e con la detenzione da tre mesi a tre anni, se si tratti delle notizie indicate nell'articolo 18.

Le stesse pene si applicano, quando le dette notizie siano conosciute per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza delle località o zone indicate nell'articolo precedente.

In ambedue i casi, se si tratti delle notizie indicate nell'articolo 17, e il fatto sia commesso in tempo di guerra, la pena è aumentata.

Art. 21.

(art. 6 legge cit., e art. 305 cod. pen.),

Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato.

Chiunque sopprime o falsifica, in tutto o in parte, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti relativi alla sicurezza dello Stato o ad altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Art. 22.

(cfr. art. 305 cod. pen.).

Distruzione o sabotaggio di opere militari.

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi o aeronavi, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio dell'esercito, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 23.

Agevolazione colposa.

Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti sia stata resa possibile, o anche soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso, o aveva la custodia o la vigilanza delle cose indicate negli articoli stessi, questi è punito con la detenzione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto sia commesso in tempo di guerra, la pena è aumentata.

Art. 24.

(art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti negli articoli 17, 18, 19, prima parte, 21 e 22, sono circostanze aggravanti:

1° - l'avere il fatto turbato le relazioni dello Stato italiano con uno Stato estero;

2° - l'aver commesso il fatto nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

3° - l'avere compromesso l'efficienza degli armamenti o le operazioni militari.

Quando taluna delle dette circostanze ricorra nei casi preveduti negli articoli 17, 21 e 22, o quando taluna delle circostanze medesime, indicate nei numeri 2° e 3°, ricorra nei casi preveduti nell'articolo 18, il colpevole è punito con la morte. In ogni altro caso, si applica l'ergastolo.

Nel caso preveduto nella seconda parte dell'articolo 19, se il fatto sia commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 25.

(art. 111 cod. pen.).

Infedeltà in affari di Stato.

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 26.

(cfr. art. 2, n. 2^a, R. D. 23 maggio 1915, n. 675,
e 4 ottobre 1917, n. 1561).

Disfattismo politico o militare.

Chiunque, in tempo di guerra, sotto qualsiasi forma, fa propaganda, ovvero diffonde o comunica voci o notizie false o esagerate, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico, o altrimenti menomare la resistenza del paese di fronte al nemico, o, comunque, recare nocumento agli interessi nazionali in relazione alla situazione interna o internazionale dello Stato, è punito con la relegazione non inferiore a otto anni.

La pena è della relegazione perpetua:

1° - se il fatto sia commesso con propaganda, diffusione o comunicazione diretta a militari;

2° - se il colpevole abbia agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

Art. 27.

(art. 2 legge 19 luglio 1894, n. 315).

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Chiunque, in qualsiasi modo, istiga il militare a disobbedire alle leggi, o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o agli altri doveri militari, è punito con la relegazione da due a dieci anni.

La pena è aumentata:

1° - se il fatto sia commesso pubblicamente, o in presenza di più militari;

2° - se sia commesso a mezzo della stampa;

3° - se sia commesso in tempo di guerra.

Art. 28.

Disfattismo economico.

Chiunque, in tempo di guerra, adopera qualsiasi mezzo diretto a deprimere il corso dei cambi, o a influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo l'economia nazionale, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Se il colpevole abbia agito previa intelligenza con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni e la multa a lire sessantamila.

Art. 29.

(art. 112 cod. pen.).

Parificazione degli Stati alleati.

Le pene stabilite nell'articolo 7 e negli articoli dal 14 al 28 si applicano anche quando il delitto sia commesso in tempo di guerra, a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano,

Art. 30.

(cfr. legge 31 genn. 1926, n. 108, sulla cittadinanza, e art. 5 legge sulla difesa dello Stato).

Attività antinazionale del cittadino all'estero.

Il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge, comunque, un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la relegazione non inferiore a cinque anni.

La pena è aumentata;

1° - se il fatto sia commesso a mezzo della stampa, o con qualsiasi forma di propaganda;

2° - se abbia turbato le relazioni dello Stato italiano con uno Stato estero.

La condanna ha sempre per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

Art. 31.

Associazioni sovversive: organizzazione o partecipazione.

Chiunque, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce o organizza associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce o organizza associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Alla condanna consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 32.

Apologia e propaganda sovversiva.

Chiunque, nel territorio dello Stato, fa apologia o propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una su altra classe sociale, o per la soppressione violenta di una classe sociale, o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero

fa apologia o propaganda per la distruzione di qualsiasi ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso a mezzo della stampa, la pena è aumentata.

Art. 33.

(cfr. art. 1 e 2 legge 26 nov. 1925, n. 2029,
sulle associazioni).

Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.

Chiunque, senza autorizzazione del Governo, promuove, costituisce o organizza, nel territorio dello Stato, associazioni, enti o istituti aventi carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da lire cinquemila a lire ventimila.

Se l'autorizzazione siasi ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.

Art. 34.

(cfr. art. 4 legge sulla difesa dello Stato).

Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.

Chiunque partecipa, nel territorio dello Stato, ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, aventi carattere internazionale, per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duemila a diecimila.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che, senza l'autorizzazione del Governo, partecipi ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, aventi sede all'estero.

Art. 34 bis.

(art. 4 legge sulla difesa dello Stato).

Ricostituzione di associazioni disciolte; partecipazione e propaganda.

Chiunque ricostituisce, anche sotto forma e nome diversi, associazioni, organizzazioni o partiti, dei quali l'Autorità abbia, per qualsiasi motivo, ordinato lo scioglimento, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Chi fa parte di tali associazioni, organizzazioni o partiti è punito, per il solo fatto della partecipazione, con la reclusione da due a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in qualsiasi modo, fa propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tali associazioni, organizzazioni o partiti.

La condanna ha sempre per effetto la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 35

(art. 116 cod. pen.).

Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.

Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la multa da lire mille a lire diecimila.

Alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici per un anno.

CAPO II.

***Dei delitti contro la personalità interna
dello Stato.***

Art. 36.

(art. 117 e 127 cod. pen., e art. 1 legge sulla difesa dello Stato).

*Attentato alla vita, all'integrità o alla libertà personale
del Re, della Regina, del Principe Ereditario,
del Reggente e dei Principi della Famiglia Reale.*

Chiunque attenta alla vita, alla integrità, o alla libertà personale del Re o del Reggente, è punito con la morte.

La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale della Regina o del Principe Ereditario.

Chiunque attenta alla vita, alla integrità o alla libertà personale di altra persona della Famiglia Reale, è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni, e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se dal fatto derivi la morte della persona, si applica l'ergastolo.

Art. 37.

(art. 122 e 127 cod. pen., e art. 19 Editto sulla stampa).

*Offese all'onore o alla libertà del Re, del Reggente, della
Regina, del Principe Ereditario e dei Principi
della Famiglia Reale.*

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, con parole o atti, offende o tenta di offendere l'onore o la libertà del Re o del Reggente, è punito con la reclusione da tre a quindici anni.

Se il fatto sia commesso contro la Regina o il Principe Ereditario, il colpevole è punito con la reclusione da due a dodici anni.

Se il fatto sia commesso contro altra persona della Famiglia Reale, o contro la memoria di un ascendente o di un discendente o di altro prossimo congiunto del Re, della Regina o del Reggente, il colpevole è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 38.

(art. 125 cod. pen., e art. 20 Editto sulla stampa).

Lesà prerogativa della irresponsabilità del Re.

Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Re o al Reggente il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la relegazione fino a cinque anni.

Art. 39.

(art. 9, p. p., legge 24 dic. 1925, n. 2263, sul Primo Ministro, e art. 1, cap., legge sulla difesa dello Stato).

Attentato contro il Capo del Governo.

Chiunque attenta alla vita, o alla integrità, o alla libertà personale del Capo del Governo, è punito con la morte.

Art. 40.

(art. 9 legge 24 dic. 1925, n. 2263, sul Primo Ministro).

Offesa all'onore o alla libertà del Capo del Governo.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, con parole o atti, offende o tenta di offendere l'onore o la libertà del Capo del governo, è punito con la reclusione da due a dodici anni.

Art. 41.

(cfr. art. 122 e 124 cod. pen.; art. 19 Editto sulla stampa
e art. 9 legge 24 dicembre 1925, n. 2263).

Circostanze aggravanti.

La pena per i delitti preveduti negli articoli 37 e 40 è aumentata, se il fatto sia commesso in presenza dell'offeso, ovvero pubblicamente o per mezzo della stampa.

Art. 42

(art. 118, n. 3, cod. pen.).

Attentato contro la costituzione dello Stato.

Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la relegazione perpetua.

Art. 43.

(art. 120 cod. pen. e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Promossa insurrezione contro i poteri dello Stato.

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la relegazione perpetua, e, se l'insurrezione avvenga, con la morte.

Art. 44.

(art. 120, cap. 1° e 2°, cod. pen., e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Partecipazione ad insurrezione.

Chiunque partecipa a una insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la relegazione fino a dieci anni.

Coloro che dirigono l'insurrezione sono puniti con la morte.

Art. 45.

(art. 252 cod. pen. e art. 2 legge sulla difesa dello Stato).

Eccitamento alla guerra civile.

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con la relegazione perpetua.

Se la guerra civile sia seguita, il colpevole è punito con la morte.

La stessa pena si applica a coloro che nella guerra civile esercitano un comando o una funzione direttiva.

Art. 46.

(art. 121 e 185 cod. pen.).

Usurpazione di funzione politica o di comando militare.

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la relegazione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, indebitamente, assume un alto comando militare, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente.

Se il fatto sia commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con la relegazione perpetua.

Art. 47.

(art. 119 cod. pen.).

Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.

Chiunque, nel territorio dello Stato, e senza approvazione del Governo, arruola o arma cittadini, perchè militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la relegazione da tre a sei anni.

La pena è aumentata, se fra gli arruolati vi siano militari in servizio, o tuttora soggetti agli obblighi del servizio.

Art. 48.

(art. 118, nn. 1° e 2°, e 188 cod. pen., e legge 24 dic. 1925, n. 2263, sul Primo Ministro).

Attentato contro i singoli poteri dello Stato.

E' punito con la relegazione non inferiore a dieci anni, quando non si tratti di delitto più grave, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1°. - al Re o al Reggente l'esercizio della sovranità;

2°. - al Governo del Re o al Capo del Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

3°. - al Senato o alla Camera dei Deputati l'esercizio delle loro funzioni.

Se il colpevole raggiunga l'intento, è punito con la relegazione non inferiore a quindici anni.

Art. 49.

(art. 123 e 126 cod. pen.; art. 21 Editto stampa; art. 2 legge 19 luglio 1924 sulla stampa, in relaz. ad art. 197 cod. pen.).

Vilipendio alle istituzioni costituzionali.

Chiunque, pubblicamente, vilipende la Corona, il Governo del Re o il Parlamento, o anche soltanto una delle Camere, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

La stessa pena si applica a colui che, pubblicamente, vilipende l'esercito o il potere giudiziario.

Se il fatto sia commesso in tempo di guerra, o a mezzo della stampa, la pena è aumentata.

Art. 50.

(art. 115 cod. pen., e R. D. 24 sett. 1923, n. 2072, sull'uso della bandiera nazionale).

Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

Chiunque, in qualsiasi modo, vilipende la bandiera nazionale, o altro emblema dello Stato, è punito con la detenzione da uno a tre anni.

Sono circostanze aggravanti:

1° - l'essere stato il fatto commesso dal cittadino in territorio estero;

2° - l'essere stato il fatto commesso a mezzo della stampa, o in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico;

3° - l'essere il colpevole persona rivestita di una pubblica funzione o incaricata di un pubblico servizio.

Alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

CAPO III.

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.

Art. 51.

(art. 139 cod. pen.).

Attentato contro i diritti politici del cittadino.

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, impedisce, in tutto o in parte, l'esercizio di un diritto politico, o costringe taluno a esercitare un diritto politico, ovvero lo costringe o induce a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la relegazione fino a cinque anni.

CAPO IV.

Dei delitti contro gli Stati esteri o i loro Capi o rappresentanti.

Art. 52.

(art. 128, cap. 1°, cod. pen.).

Attentato alla vita, all'integrità o alla libertà personale dei Capi di Stati esteri.

Chiunque, nel territorio dello Stato, attenta alla vita, alla integrità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero,

è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione per anni ventiquattro, e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto sia derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo.

Art. 53.

(art. 128, p. p. e cap. ult, cod. pen. ; art. 25 Editto sulla stampa).

Offese contro i Capi di Stati esteri.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, nel territorio dello Stato, offende, o tenta di offendere l'onore o la libertà del Capo di uno Stato estero, è punito con la reclusione da due a dodici anni.

Art. 54.

(art. 130 cod. pen., e art. 26 Editto sulla stampa).

Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, siano commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo del Re, in qualità di capi missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni; ma alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione per anni trenta, e le altre pene sono ridotte da un terzo alla metà.

Art. 55.

(art. 129 cod. pen.).

Offese alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.

Chiunque, nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o altro emblema di uno Stato estero, dei quali sia fatto uso in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Art. 55 bis.

(art. 6 legge sulla difesa dello Stato).

Sostituzione di pene.

Per i delitti preveduti negli articoli 1, 36 e 39, quando il fatto sia di lieve entità, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena di morte la reclusione da quindici a trenta anni, e di diminuire fino alla metà le pene temporanee stabilite nell'ultimo capoverso dell'articolo 36.

CAPO V.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 56.

Concorso di reati.

Quando le offese alla vita, all'integrità, alla libertà o all'onore, indicate negli articoli 36, 37, 39, 40, 52, 53 e 54, siano considerate dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato diverso da quelli in tali articoli preveduti, non si applica la disposizione dell'articolo 73, e il colpevole soggiace alle pene stabilite per i singoli reati, secondo le norme sul concorso di reati.

Art. 57.

(art. 135 cod. pen.).

***Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti
nei Capi primo e secondo.***

Nel caso di istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo di questo Titolo, per i quali la legge stabilisca la pena di morte, o una pena perpetua, o la reclusione, o la relegazione temporanea, se l'istigazione non sia accolta, l'istigatore è punito con la pena della reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare non può superare la metà del massimo della pena stabilita per il tentativo del delitto, al quale si riferisce l'istigazione. Se tale delitto non ammetta tentativo, la pena non può superare la metà del massimo di quella stabilita per il delitto medesimo.

Se l'istigazione sia fatta pubblicamente, la pena è aumentata di un terzo.

Art. 58.

(art. 13, 14 e 22 Editto sulla stampa).

Istigazione al pubblico e apologia.

Chiunque, a mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di propaganda, istiga il pubblico a commettere alcuno dei delitti indicati nell'articolo precedente, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la pena della reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque, pubblicamente, o a mezzo di stampa, fa l'apologia di alcuno dei delitti indicati nell'articolo precedente.

Art. 59.

(cfr. art. 124, p. p., cod. pen., e art. 3, p. p., legge sulla difesa dello Stato).

Cospirazione politica.

Quando più persone concertino di commettere alcuno dei delitti indicati nell'articolo 57, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la cospirazione, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla cospirazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi della cospirazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 60.

(art. 131 cod. pen.).

Bande armate : formazione e partecipazione.

Quando, per commettere alcuno dei delitti indicati nell'articolo 57, si formi una banda armata, coloro che la promuovono, o costituiscono, o organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 61

(art. 132 cod. pen.).

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di bande armate.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, dà rifugio, o fornisce vettovaglie, o presta assistenza alle persone che partecipano alla cospirazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 62.

(cfr. art. 3 legge sulla difesa dello Stato).

Circostanze aggravanti e sostituzione di pena.

Nei casi preveduti negli articoli 58, 59 e 60, la pena è aumentata, se sia stabilita dalla legge la pena di morte per il delitto, al quale l'istigazione o l'apologia era rivolta, o per il quale la cospirazione o la banda armata venne formata.

Nei casi preveduti negli articoli 57, 58, 59, 60 e 61, alla pena della reclusione è sostituita la relegazione per la stessa durata, quando tale pena sia stabilita dalla legge per il delitto, al quale la istigazione o l'apologia era rivolta, o per il quale la cospirazione o la banda armata venne formata.

Art. 63.

(art. 134, cod. pen. cap. ult).

Cospirazione : esenzione da pena.

Nei casi preveduti negli articoli 59 e 61, vanno esenti da pena coloro i quali, prima che sia commesso il delitto, per cui la cospirazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

1° - disciolgano o, comunque, determinino lo scioglimento della cospirazione,

2° - non essendo promotori o capi della cospirazione, recedano dalla medesima.

Vanno parimenti esenti da pena coloro i quali impediscano, comunque, che sia compiuta l'esecuzione del delitto, per cui la cospirazione è costituita.

Art. 64.

(art. 133, cod. pen).

Banda armata : esenzione da pena.

Nei casi preveduti negli articoli 60 e 61, vanno esenti da pena coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1° - disciolgano o, comunque, determinino lo scioglimento della banda;

2° - non essendo promotori o capi della banda, si ritirino dalla banda stessa, ovvero si arrendano, senza opporre resistenza, e consegnando o abbandonando le armi.

Vanno parimenti esenti da pena coloro i quali impediscano, comunque, che sia compiuta l'esecuzione del delitto, per cui la banda venne formata.

Art. 65

(cfr. art. 56 Editto sulla stampa; legge 26 febbraio 1852, n. 1357, e art. 124, 127, 129, cap. ult., 129, cap. 130, cap., cod. pen).

Autorizzazione o richiesta di procedimento

Non si procede che in seguito ad autorizzazione del Ministro della Giustizia per i delitti preveduti negli articoli 4, 5, 25, 33, 34, 35, 37, 38, 40 e 47.

Per i delitti preveduti negli articoli 28, 30, 46, 53, 54 in relazione all'articolo 53, e 55, non si procede che su richiesta del Ministro della Giustizia.

Per il delitto preveduto nell'articolo 49, quando sia stato commesso contro il Senato o la Camera dei Deputati, non si procede che su richiesta di quella delle due Camere, contro la quale il vilipendio è diretto.

Art. 66.

Pene accessorie e misure di sicurezza

Alla condanna alla pena dell'ergastolo o della relegazione perpetua, o a pena superiore a dieci anni di reclusione o di relegazione, per uno dei delitti preveduti nel Capo primo del presente Titolo e negli articoli 58, 59 e 60, in quanto l'istigazione, la cospirazione o la banda armata abbiano per scopo uno dei delitti preveduti nel Capo primo, consegue di diritto la perdita della cittadinanza italiana.

Nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà, per uno dei delitti preveduti nel presente Titolo, è sempre ordinata l'espulsione perpetua dello straniero

Art. 67.

(art. 1, cap. ult., e art. 12, cap. ult., legge 21 Marzo 1915, n. 273).

Confische.

Le armi, le provvigioni, le merci e le altre cose che servono o furono destinate a commettere i delitti preveduti in questo Titolo, e le cose che ne sono il prodotto o il profitto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 68.

Definizioni.

Per gli effetti delle disposizioni del presente Titolo :

1° - fra le notizie, che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato, sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per motivi d'ordine politico, interno o internazionale ;

2° - sotto la denominazione di *Stato estero* in conflitto o in guerra con lo Stato italiano, sono compresi anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti ;

3° - sono considerati cittadini italiani coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di sentenza penale o di provvedimento dell'autorità amministrativa ;

4° - sotto la denominazione di *Stato o tempo di guerra* è compreso il periodo di imminente pericolo di guerra, ancorchè questa non sia seguita ;

5° - l'*esercito* comprende le forze armate dello Stato in terra, in mare e nell'aria.

6° - sotto la denominazione di *armi* sono comprese soltanto le armi proprie e le armi improprie insidiose ;

7° - la banda o l'insurrezione si considera armata, quando tre almeno dei partecipi siano forniti di armi proprie o di armi improprie insidiose

TITOLO SECONDO

Dei delitti contro la pubblica amministrazione.

CAPO I.

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Art. 1.

(art. 168 cod. pen.)

Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo, per ragione del suo ufficio o del servizio, l'amministrazione, la esazione o la custodia di danaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica amministrazione, ne appropriava, ovvero la distrae, a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La stessa pena si applica quando il fatto, sebbene commesso su danaro o su altra cosa mobile appartenente a privati, cagioni un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione.

La condanna ha per effetto la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Se il danaro o la cosa mobile sia di lieve valore, la pena è diminuita, e all'interdizione perpetua è sostituita la interdizione temporanea.

Qualora il pubblico ufficiale faccia soltanto uso privato della cosa mobile, la pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a lire tremila.

Art. 2.

Malversazione a danno di privati.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato d'un servizio pubblico che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si appropriava, o, comunque, distrae danaro o altra cosa mobile, a lui affidata o consegnata, per ragione del suo ufficio o del servizio, a qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla

o di farne un uso determinato, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

Sono applicabili le disposizioni contenute negli ultimi tre capoversi dell'articolo precedente.

Art. 3.

(art. 170, 1o cap., cod. pen.).

Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Se la somma o la utilità sia di lieve valore, la pena è diminuita.

Art. 4.

(art. 169 e 170, p. p. e ult. cap., cod. pen.).

Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce alcuno a dare o a promettere, indebitamente, a sé o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La condanna ha per effetto la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Se la somma o l'utilità, indebitamente data o promessa, sia di lieve valore, la pena è diminuita, e all'interdizione perpetua è sostituita l'interdizione temporanea.

Art. 5.

(art. 171 cod. pen.)

Corruzione per un atto d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in danaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Se il pubblico ufficiale riceva il danaro o la utilità, o ne accetti la promessa, per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire cinquemila.

Art. 6.

(art. 172 cod. pen.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri, riceve, per sè o per un terzo, danaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire tremila a cinquantamila.

La pena è aumentata, se il fatto abbia per effetto:

1° - il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti, nei quali sia interessata l'amministrazione, di cui fa parte il pubblico ufficiale;

2° - il favore o il danno di una parte in un processo civile o penale.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna alla pena di morte, e questa non sia eseguita, ovvero a una pena detentiva, o alla pena della relegazione superiore a tre anni. Si applica la pena di morte, se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna alla pena di morte, e questa sia eseguita.

Qualora il pubblico ufficiale riceva il danaro o la utilità, ovvero ne accetti la promessa, per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver ommesso o ritardato un atto dell'ufficio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire mille a diecimila.

Art. 7.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano anche se il fatto sia commesso da un pubblico impiegato.

Le disposizioni contenute nella prima e nella ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata d'un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono diminuite.

Art. 8.

(art. 173 cod. pen.).

Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre, o promette danaro o altra utilità, non dovuta a un pubblico ufficiale o impiegato, o a qualsiasi persona incaricata di un servizio pubblico, per indurli a compiere o a omettere o ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai loro doveri, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite nei tre articoli precedenti, diminuite di un terzo.

Art. 9.

(art. 175, p. p., cod. pen.).

Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge.

Il pubblico ufficiale che, usurpando un potere a lui non conferito dalla legge, o eccedendo i limiti della propria competenza, o abusando del proprio potere, o agendo fuori dei casi dalla legge stabiliti, ovvero non osservando le formalità da essa prescritte, ordina o commette, per recare ad altri un danno, o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, è punito con la detenzione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Art. 10.

(art. 176 cod. pen.).

Interesse privato in atti di ufficio.

Il pubblico ufficiale che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione, presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Art. 11.

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Art. 12.

(art. 177 cod. pen.).

Rivelazione di segreti.

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata, se la divulgazione sia commessa a mezzo della stampa.

Qualora le notizie siano conosciute per colpa del pubblico ufficiale, questi è punito con la detenzione fino ad un anno.

Le stesse pene si applicano, se il colpevole sia una persona incaricata di un pubblico servizio.

Art. 13.

(art. 175, cap., cod. pen.).

Eccitamento ufficiale al dispregio delle istituzioni o alla violazione dei doveri di ufficio.

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni, o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o dei doveri predetti, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se l'eccitamento sia rivolto a un dipendente, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

La disposizione della prima parte del presente articolo si applica a ogni altro pubblico impiegato e ai ministri di un culto.

Art. 14.

Infedeltà del pubblico ufficiale o impiegato.

Il pubblico ufficiale o impiegato che, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, si rende infedele nell'adempimento dei doveri dell'ufficio o servizio, in modo da compromettere il prestigio o gli interessi della pubblica amministrazione, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 15.

(art. 178 cod. pen.).

Omissione o rifiuto di atti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, indebitamente, rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o servizio, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

La pena è aumentata, se dal fatto derivi un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione o al privato.

Se il pubblico ufficiale sia un giudice o un funzionario del Pubblico Ministero, vi ha omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrano le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile.

Art. 16.

(art. 179 cod. pen.).

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta, o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta legalmente fattagli dall'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 17.

(art. 203 cod. pen.).

Violazione colposa dei doveri di custodia.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che, per colpa, cagiona la distruzione, la dispersione, l'alterazione o il deterioramento di una cosa a lui affidata per ragione di custodia, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, quando, per sua colpa, la cosa sia da altri sottratta, distrutta, dispersa, alterata o deteriorata.

Art. 18.

(art. 19 legge 3 aprile 1926, n. 563).

Abbandono collettivo di uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici.

I pubblici ufficiali, gli impiegati e agenti dello Stato o di altro ente pubblico, esercenti pubblici servizi, i privati esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi.

I capi, promotori o organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

È circostanza aggravante l'avere il fatto determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

Qualora dal fatto derivi pericolo per la incolumità delle persone, ovvero la morte o la lesione personale di una o più persone, si applicano le disposizioni relative ai delitti contro la pubblica incolumità, ferme le pene stabilite nel presente articolo.

Art. 19.

(art. 19, 3° cap., legge 3 Aprile 1926 cit.).

Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, che interrompono il servizio, ovvero sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, sono puniti con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

I capi, promotori o organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 20.

(art. 19, p. p., e 2° e 3° cap., e art. 20 legge 3 aprile 1926, cit.).

Interdizione dai pubblici uffici e interdizione da una professione o arte.

Oltre quanto è disposto nell'art. 36 per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblici servizi, la condanna, per alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti, di persona che eserciti un servizio di pubblica necessità ha per effetto la interdizione temporanea dei pubblici uffici e la interdizione dalla professione o arte. In tal caso, la interdizione produce altresì la decadenza dalle autorizzazioni o licenze o dai permessi, che siano richiesti per esercitare il servizio.

Art. 21.

(Art. 20, 3 aprile 1926, della legge cit.).

Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.

I pubblici ufficiali e i dirigenti servizi pubblici o di pubblica necessità che, in occasione di alcuno dei delitti preve-

duti negli articoli 18 e 19, ai quali non abbiano preso parte, rifiutano o omettono di adoperarsi per la ripresa del servizio, cui sono addetti o proposti, ovvero di compiere ciò che sia necessario per la regolare continuazione del servizio, sono puniti con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 22.

(art. 181, cap., cod. pen.).

*Abbandono individuale di un pubblico ufficio
o servizio o lavoro.*

Il pubblico ufficiale, l'impiegato o agente dello Stato, o di altro ente pubblico esercente pubblici servizi, il privato esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata, se dal fatto derivi pubblico o privato nocumento.

Si applica la pena stabilita nella prima parte del presente articolo anche a colui che, con il fine ivi indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.

CAPO II.

*Dei delitti dei privati contro la pubblica
amministrazione.*

Art. 23.

(art. 187 cod. pen.)

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

Chiunque usa violenza o minaccia verso un pubblico ufficiale, o verso un incaricato di servizi pubblici o di pubblica necessità, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto sia commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o del servizio, o a influire, comunque, su di esso

Art. 24.

(art. 190 cod. pen.).

Resistenza a un pubblico ufficiale.

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di servizi pubblici o di pubblica necessità, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Art. 25.

Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate, se concorra alcuna delle circostanze prevedute nel capoverso dell'articolo 9, (del Titolo IX), ovvero la violenza o la minaccia sia adoperata per costringere a commettere un reato. In tal caso, non si applica la disposizione dell'articolo 10 (del Titolo IX).

Qualora alcuno dei delitti di violenza o di resistenza a un pubblico ufficiale sia commesso da più di cinque persone riunite, con armi, ovvero da più di dieci, anche senz'armi, la pena è, nel caso preveduto nella prima parte dell'articolo 23 o nel caso preveduto nell'articolo precedente, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 23, della reclusione da due a otto anni.

Art. 26.

(art. 188 cod. pen.)

*Violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo
o giudiziario.*

Chiunque usa violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza, o verso qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per influire sulle loro deliberazioni o, comunque, per impedirne o turbarne l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace colui che commette il fatto, per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o esecuzione dei servizi.

Le pene sono aumentate a norma dell'articolo precedente, se concorra alcuna delle circostanze aggravanti in esso indicate.

Art. 27.

(art. 21 legge 3 aprile 1926 cit.).

*Minaccia all'Autorità mediante abbandono
dell'ufficio, del servizio o del lavoro.*

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 23 e nell'articolo precedente, si considera minaccia anche l'abbandono o la interruzione dell'ufficio, del servizio o del lavoro, preveduti negli articoli 18 e 19; e le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 28.

(cfr. art. 189 cod. pen.).

Radunata sediziosa.

Quando, in una radunata di dieci o più persone, sia commesso alcuno dei delitti preveduti negli articoli 23, 24 e 26, chiunque, senza concorrere nei delitti medesimi, faccia parte della radunata, è, per ciò solo, punito con la reclusione fino a due anni.

Vanno esenti da pena, per il fatto preveduto nel presente articolo, coloro che, prima della ingiunzione della Autorità, o immediatamente dopo, si ritirino dalla radunata.

Art. 29.

(cfr. art. 434 e 435 cod. pen.).

Rifiuto di obbedienza all'autorità.

Chiunque rifiuta di obbedire a un ordine legalmente rivoltogli dalla Autorità competente, per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di igiene pubblica, qualora il fatto non costituisca delitto più grave, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in occasione di tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di reati, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da persona incaricata di un servizio pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio.

Art. 30.

(art. 194 e 196 cod. pen.).

Oltraggio a un pubblico ufficiale.

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a colui che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno diretto al pubblico ufficiale.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate, qualora l'offesa sia commessa pubblicamente.

Art. 31.

(art. 197 cod. pen.).

Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una sua rappresentanza, o di qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, al suo cospetto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a colui che, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è della reclusione da due a quattro anni, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate, qualora l'offesa sia commessa pubblicamente.

Art. 32.

(art. 195 e 197 cod. pen.)

Oltraggio a una pubblica Autorità mediante violenza o minaccia.

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, offende, mediante violenza o minaccia, un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se la offesa sia commessa contro un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza, la pena è della reclusione da due a quattro anni.

Le stesse pene si applicano, se la minaccia sia commessa mediante scritto o disegno o comunicazione telegrafica o telefonica diretta all'offeso.

Le pene sono aumentate, se il fatto sia commesso pubblicamente.

Art. 33

(art. 197, p. p., cod. pen.).

Oltraggio a un magistrato in udienza.

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore di un magistrato in udienza, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a sei anni, se l'offesa sia commessa mediante attribuzione di un fatto determinato; e della reclusione da tre a otto anni, se la offesa consista nell'uso di violenza o minaccia.

Art. 34.

Diffamazione di un pubblico ufficiale.

Chiunque, comunicando con più persone, fuori la presenza di un pubblico ufficiale, ne offende la reputazione, con parole, scritti o disegni, che si riferiscano alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a un anno.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni, se la offesa sia commessa mediante l'attribuzione di un fatto determinato.

Ove sia offeso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una rappresentanza, si applicano le pene suddette, aumentate di un terzo.

In ogni caso, le pene sono aumentate, qualora il fatto sia commesso pubblicamente, o a mezzo della stampa.

Art. 35.

Oltraggio o diffamazione contro un pubblico impiegato.

Le disposizioni degli articoli 30, 32 e 34, concernenti le offese a pubblici ufficiali, si applicano anche nel caso in cui l'offesa sia commessa contro ogni altro pubblico impiegato; ma le pene sono diminuite di un terzo.

Art. 36.

(cfr. art. 446, p. p., cod. pen.).

Offesa All'autorità mediante danneggiamento di affissioni.

Chiunque, per fare atto di ostilità contro l'Autorità pubblica, rimuove, lacera o, altrimenti, rende illeggibili o, comunque, inservibili stampati, manoscritti o disegni affissi o esposti al pubblico, per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 37.

(Art. 204 cod. pen.).

Millantato credito.

Chiunque, millantando credito o aderenze presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato, riceve o fa dare o promettere, a sè o a un terzo, danaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso di esso, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, se il colpevole riceva o faccia dare o promettere, a sè o a un terzo, danaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di dovernelo remunerare.

Art. 38.

(Art. 185 cod. pen.).

Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica, o le mansioni inerenti a un pubblico impiego, è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato che, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento, che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue mansioni, continua a esercitarle.

La condanna ha, in ogni caso, per effetto la pubblicazione speciale della sentenza, a spese del condannato.

Art. 39.

Abusivo esercizio di una professione.

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Art. 40.

(art. 186 cod. pen.).

Usurpazione di titoli o di onori.

Chiunque, abusivamente, e pubblicamente, porta la divisa o i distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la multa da lire mille a lire diecimila.

La stessa pena si applica a colui che si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno dei detti uffici, impieghi o professioni.

La condanna ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza, a spese del condannato.

Art. 41.

(art. 201 cod. pen.).

Violazione di sigilli.

Chiunque viola in qualsiasi modo i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti ad assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a lire diecimila.

Se il colpevole sia l'ufficiale pubblico che ha ordinato o eseguito l'apposizione dei sigilli, o colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.

Se la violazione dei sigilli avvenga per colpa del pubblico ufficiale o del custode, questi è punito con la multa da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 42.

(art. 202 cod. pen.).

Sottrazione da luoghi di pubblico deposito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde, o in qualsiasi modo, deteriora corpi di reato, o altra cosa mobile, custoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale, ovvero presso un ente o persona esercente pubblici servizi, è punito, salvo che il fatto costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il colpevole sia lo stesso pubblico ufficiale o l'esercente servizi pubblici, che aveva in consegna il corpo di reato o la cosa mobile, la condanna ha per effetto la interdizione perpetua dei pubblici uffici.

Art. 43.

(cfr. art. 203, cap., cod. pen.).

Violazione di cose sequestrate o pignorate.

Il proprietario di una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e non affidata alla sua custodia, il quale se ne impossessa, o la sopprime, distrugge, disperde o deteriora, per sottrarla agli effetti del pignoramento o del sequestro, ovvero per recare danni ai diritti altrui, è punito con la detenzione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire mille.

Art. 44.

(art. 443, cap., cod. pen.).

Smercio di stampati dei quali sia ordinato il sequestro.

Chiunque smercia, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, stampati, scritti o disegni, dei quali l'autorità abbia ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 45.

(art. 205 cod. pen.).

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Chiunque viola, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura, di cose o di servizio, concluso con lo Stato o con altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena è della reclusione da due a dieci anni e della multa non inferiore a lire ventimila, se la fornitura concerna:

1° - sostanze alimentari di prima necessità, o sostanze medicinali, ovvero cose o servizi destinati alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2° - cose o servizi diversi da quelli indicati nel numero precedente, quando siano destinati ai bisogni dell'esercito;

3° - cose o servizi destinati a ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto sia dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà, e alla reclusione è sostituita la detenzione.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, abbiano cagionato l'inadempimento del contratto di pubblica fornitura.

Art. 46.

(art. 206 cod. pen.).

Frode nelle pubbliche forniture.

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

La pena è aumentata nei casi preveduti nel primo capoverso dell'articolo anzidetto.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai due Capi precedenti.

Art. 47.

Tempo di guerra come circostanza aggravante.

E' circostanza aggravante dei delitti preveduti negli articoli dal 6 all'8, 10, dal 12 al 15, 19, 26, 27, 36, 38, 42, 44, l'averli commessi in tempo di guerra, quando ne sia derivato danno o pericolo per la efficienza militare, o per la resistenza interna dello Stato.

Art. 48.

(art. 207 cod. pen.).

Nozione del pubblico ufficiale.

Per gli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali :

1°) - gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria;

2°) - ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Art. 49.

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Per gli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio :

1°) - gli impiegati e agenti dello Stato, o di altro ente pubblico, che esercitano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio ;

2°) - ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

Art. 49.

(cfr. art. 98 reg. per la esecuzione della legge 3 aprile 1926. n. 563).

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Per gli effetti della legge penale, sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, ovvero altra professione, il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato.

Sono, inoltre, persone esercenti un servizio di pubblica necessità i privati che adempiono un servizio dichiarato tale da un atto della pubblica amministrazione.

Art. 50.

(art. 208 cod. pen.).

Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un servizio pubblico come elemento costitutivo, o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza del medesimo, nè la circostanza aggravante, se il fatto si riferisca all'ufficio o al servizio esercitato.

TITOLO III

Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

CAPO I

Dei delitti contro l'esercizio dell'attività giurisdizionale.

Art. 1

(art. 130 cod. pen. e art. 150, 151 e 190 cod. proc. pen.)

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, che omette o ritarda di denunciare all'autorità un reato, del quale abbia avuto notizia per ragione delle sue funzioni, o che sia stato commesso in danno dell'amministrazione cui egli appartiene, è punito con la multa da lire cinquecento a lire diecimila.

La pena è della detenzione fino a un anno, se il colpevole sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, il quale, abbia avuto comunque, notizia di qualsiasi reato, e ometta o ritardi di riferirne all'autorità.

Le precedenti disposizioni non si applicano, se si tratti di reato perseguibile a querela di parte.

Art. 2

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio,

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità un reato commesso a danno del servizio cui egli è addetto, comunque egli ne abbia avuto notizia, è punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 3

Omessa denuncia aggravata.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da uno a tre anni; ed è da due a cinque anni, se il colpevole sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 4

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.

Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisca la pena di morte o una pena perpetua, omette o ritarda di farne denuncia all'autorità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art 5.

(art. 439 cod. pen. e art. 152 cod. proc. pen).

Omissione di referto.

Chiunque, avendo, nell'esercizio di una professione sanitaria, o di un servizio di pubblica necessità, prestato la propria assistenza o opera, in casi, che possono presentare i caratteri di un delitto, omette o ritarda di riferirne all'autorità, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

La presente disposizione non si applica a coloro che esercitano una professione sanitaria o forense, quando il loro referto esporrebbe la persona da essi assistita a procedimento penale.

Art. 6.

(art. 210 e 434, in parte, cod. pen.; art. 177, 178, 232, 245, e 394 cod. proc. pen).

Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete o custode di cose sottoposte a sequestro, ovvero, chiamato a deporre come testimone, ottiene, mediante inganno, di esimersi dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di assumere o di adempiere le sue funzioni, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Se il colpevole sia un perito, la condanna ha per effetto la interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 7.

(art. 279, 436 cod. pen., e art. 626 cod. proc. pen).

Rifiuto di indicazioni sulla identità personale.

Chiunque, richiesto dall'autorità giudiziaria o da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, rifiuta d'indicare il proprio nome, cognome, stato, professione, luogo di nascita o di domicilio, o altre qualità personali, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 8.

(art. 279 e 436 cod. pen).

False indicazioni sulla propria identità.

Chiunque, richiesto dall'autorità giudiziaria o da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, sulla propria identità personale, fa mendaci dichiarazioni, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è aumentata, se dal fatto consegue la iscrizione di una condanna penale, sotto falso nome, nel casellario giudiziale.

Art. 9

(art. 626 cod. proc. pen).

Falsa iscrizione nel casellario giudiziale.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, facendo mendaci dichiarazioni sulla identità personale di una persona, in un procedimento penale, cagiona la iscrizione di una condanna penale, sotto falso nome, nel casellario giudiziale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

art. 10

(art. 211 cod. pen).

Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia, con querela o con uno scritto anche anonimo diretto all'autorità giudiziaria, o a persona che sia per legge obbligata a riferire all'autorità stessa, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero ne simula gli elementi materiali di prova, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace colui che, innanzi all'autorità giudiziaria, dichiara falsamente di aver commesso o di essere concorso a commettere un reato.

Art. 11.

(art. 212 cod. pen.).

Calunnia

Chiunque, con denuncia, con querela o con scritto anche anonimo diretto all'autorità giudiziaria, o a persona che sia per legge obbligata a riferirne all'autorità stessa, incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente, ovvero simula a carico di lui gli elementi materiali di prova di un reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si applicano gli aumenti di pena stabiliti nel secondo capoverso dell'articolo 6 (Titolo II.).

Art. 12.

Calunnia sulle circostanze del reato.

Chiunque, nei modi indicati nell' articolo precedente, incolpa taluno falsamente di una circostanza che aggravi il reato, ancorchè essa ne faccia mutare il titolo soggiace alle pene stabilite nell' articolo suddetto diminuite a norma dell' articolo 62 (Libro Primo)

Art. 13.

(art. 213 cod. pen.).

Simulazione e calunnia per fatto costituente contravvenzione. Ritrattazione

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite, se la calunnia o la simulazione concerne un fatto costituente contravvenzione.

Art. 14.

(art. 221 cod. pen.).

Falso giuramento della parte.

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da uno a tre anni.

E circostanza attenuante l'aver il colpevole ritrattato il falso, prima che la causa civile sia irrevocabilmente decisa, quando si tratti di giuramento deferito di ufficio.

La condanna ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 15.

(art. 214, 216, cod. pen.).

Falsa testimonianza.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all' autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto derivi una condanna a pena detentiva, o alla relegazione temporanea non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto derivi una condanna ad altra pena detentiva, o alla relegazione per una durata superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto derivi una condanna alla pena di morte, e questa non sia eseguita, ovvero l'ergastolo.

Si applica l'ergastolo, se dal fatto derivi una condanna alla pena di morte, e questa abbia esecuzione.

Art. 16.

(art. 217 cod. pen.).

Falsa perizia o interpretazione.

Il perito o l'interprete che dà parere, informazioni o interpretazioni non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell' articolo precedente e, quanto al perito, la condanna ha per effetto, oltre la interdizione dai pubblici uffici, anche la interdizione dall' esercizio della professione o dell' arte.

Art. 17.

(art. 216 cod. pen.).

Ritrattazione.

Nei casi preveduti negli articoli 15 e 16, va esente da pena il testimone, il perito o l'interprete, che, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, ritratti il falso e manifesti il vero, prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o rimandato a cagione della falsità.

La pena è soltanto diminuita, se la ritrattazione e la manifestazione del vero avvengano in tempo successivo, purchè prima che nel procedimento suddetto sia pronunciata sentenza di condanna o di proscioglimento.

La pena è altresì diminuita, se la falsità sia intervenuta in una causa civile, e il colpevole ritratti il falso e manifesti il vero, prima che nella causa suddetta sia pronunciata sentenza.

Art. 18.

(art. 218, 219 e 220 cod. pen.).

Subornazione.

Chiunque offre, o promette denaro o altra utilità, a un testimone, perito o interprete, per indurli a fare una falsa testimonianza, perizia o interpretazione, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite nell'articolo 15, diminuite della metà ai due terzi.

La condanna ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 19.

Falsificazione di mezzi di prova.

Chiunque, al fine di trarre in inganno il giudice, falsifica o altera un mezzo di prova, ovvero fa uso di un mezzo di prova falso o alterato, è punito, se il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a un anno.

La pena è diminuita, se il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri.

Art. 20.

(art. 225, cod. pen.).

Favoreggiamento.

Chiunque, fuori dei casi di concorso in un delitto, pel quale sia stabilita una pena detentiva temporanea, o la relegazione temporanea, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche della medesima, ovvero sopprime o, in qualsiasi modo, disperde o altera gli elementi materiali di prova del delitto, è punito con la pena della stessa specie per questo stabilita, fino a cinque anni, purchè non superi la metà della pena stabilita dalla legge per il delitto medesimo.

La pena è, rispettivamente, della reclusione, ovvero della relegazione, se l'aiuto sia prestato al colpevole di un delitto, pel quale la legge stabilisca la pena di morte o dell'ergastolo ovvero della relegazione perpetua.

Qualora si tratti di altri reati, la pena è della multa fino a lire diecimila.

Art. 21.

Favoreggiamento aggravato.

Chiunque, fuori dei casi di concorso o del delitto preveduto nell'articolo 421 (cod. pen. vigente), aiuta taluno a assicurarsi il profitto di un reato, o a sottrarsi all'esecuzione della pena, soggiace alle pene stabilite nel precedente articolo, aumentate di un terzo.

Art. 22.

(art. 222, 223 cod. pen.).

Patrocinio infedele.

Il patrocinatore, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della persona da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La pena è aumentata :

1° - se il colpevole abbia commesso il fatto colludendo con la parte contraria ;

2° - se il fatto sia commesso a danno di un imputato.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni, e la multa non è inferiore a lire diecimila, se il fatto sia commesso a danno di persona imputata di un delitto, per il quale la legge stabilisca una pena non inferiore alla detenzione ovvero la relegazione.

Art. 23.

(Art. 222 e 223 cod. pen.).

Altra infedeltà del patrocinator.

Il patrocinator, che, nel medesimo procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente e in qualsiasi modo, anche per interposta persona, il suo patrocinio in favore di parti contrarie, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire tremila a quindicimila, se il patrocinator, dopo aver difeso, assistito, rappresentato una parte, accetta, senza il consenso di questa, il patrocinio della parte contraria.

Se dai fatti preveduti nel presente articolo sia derivato danno alla parte difesa o rappresentata, si applicano le pene stabilite nell'articolo precedente.

Art. 24.

(Art. 224 cod. pen.).

Millantato credito del patrocinator.

Il patrocinator, che, millantando credito presso il testimone, perito o interprete, ovvero presso il pubblico ministero che deve concludere, o presso il giudice, riceve o fa dare o promettere, a sè o a un terzo, danaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso di essi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

La pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire diecimila a trentamila, se il patrocinatore si faccia consegnare danaro o altre cose dal suo cliente, col pretesto di doversi procurare il favore del testimone, perito o interprete, o del pubblico ministero o del giudice, ovvero di doverli remunerare.

Art. 25.

(Art. 222, 223, 224, cod. pen.).

Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione.

La condanna per i delitti preveduti nei tre articoli precedenti ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Essa produce altresì la interdizione perpetua dalla professione, nei casi indicati negli art. 22 e 23 e nel capoverso dell'art. 24.

In ogni altro caso la condanna ha per effetto la interdizione temporanea dalla professione.

Art. 26.

Indebite pubblicazioni riguardanti un procedimento penale in corso.

Chiunque, con scritte, o disegni, o con altro mezzo simbolico, sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico, fa previsioni sull'esito di un procedimento penale in corso, ovvero manifesta apprezzamenti sulle prove raccolte nel procedimento, è punito con la multa fino a lire tremila.

Art. 27.

(Art. 228 cod. proc. pen.).

*Frode nel rilascio e uso indebito dei certificati
del casellario giudiziale.*

Chiunque si fa rilasciare con frode un certificato penale relativo ad altra persona, ovvero se ne serve per uno scopo diverso da quello per cui è domandato, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa sino a lire cinquemila.

Art. 28.

(art. 215 e 217 cod. pen.).

Esenzione da pena.

Nei casi preveduti negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 19, non è punibile colui che abbia commesso il fatto a favore di un drossimo congiunto.

Nei casi degli articoli 15 e 16, non è punibile colui che abbia commesso il fatto per salvare sè medesimo da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore.

Nel caso dell'articolo 15, non è punibile il testimone reticente che, manifestando il vero, esporrebbe inevitabilmente un proprio congiunto a un grave nocumento nella libertà o nell'onore.

Art. 29.

Definizione dei prossimi congiunti.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle, purchè coabitanti, e gli affini in linea retta.

L'affinità si considera cessata per la morte del coniuge, quando non vi sia prole.

Art. 30.

(Art. 226, 227, 230, e 232 cod. pen.).

Evasione.

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la detenzione fino a sei mesi.

Se il colpevole commetta il fatto usando violenza verso le persone, ovvero mediante rottura, la pena è della reclusione da tre a diciotto mesi, ed è da due a cinque anni, quando la violenza sia commessa con armi, o avvenga in concorso di più persone.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale, per il solo fatto dell'evasione dal luogo in cui attende al lavoro.

Quando l'evaso si costituisca in carcere prima della condanna, la pena può essere diminuita fino ad un terzo.

La stessa diminuzione si applica al concorrente, che abbia procurato la cattura dell'evaso, o abbia determinato la presentazione di lui all'autorità.

Art. 31.

Accordo criminoso fra detenuti.

Quando cinque o più persone, legalmente arrestate o detenute per un reato, si accordino per evadere in alcuno dei modi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione fino a due anni.

Art. 32.

Evasione del condannato alla relegazione.

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche al condannato alla relegazione, che evade dal luogo in cui sconta le pena.

Art. 33.

(art. 228, 229 cod. pen.)

Concorso nella evasione.

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, ovvero di un condannato alla relegazione, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni, se il fatto sia commesso a favore di un condannato alla pena di morte.

La pena è aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell' articolo 30.

La condanna ha sempre per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 34.

(art. 229, 2° cap., e 331 cod. pen.)

Colpa del custode.

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ovvero condannata alla relegazione, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la detenzione da tre mesi a tre anni.

Art. 35.

(art. 233 cod. pen.)

Circostanze attenuanti.

Quando, nei casi preveduti nei due articoli precedenti, il colpevole, nel termine di tre mesi dall' evasione, procuri la cattura dell' evaso o la presentazione di lui all'autorità, il giudice può diminuire la pena fino a un terzo.

Art. 36.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali sia in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette altri fatti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione della sentenza, è punito, qualora il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione fino a tre anni.

La stessa pena si applica a colui che elude l'esecuzione di ogni altro provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Art. 37.

(art. 234 cod. pen.)

Inosservanza di pene accessorie.

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue la interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

CAPO III.

Della tutela arbitraria delle private ragioni.

Art. 38

(art. 235 e 236 cod. pen.)

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Chiunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere al giudice, si fa ragione da sé medesimo, distruggendo o deteriorando o trasformando cose mobili o immobili, ovvero modificando lo stato dei luoghi, è punito, a querela di parte, con la multa fino a lire tremila.

Art. 39

*Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
contro le persone.*

Chiunque, al solo fine indicato nell'articolo precedente, e nei casi in cui potrebbe ricorrere al giudice, si fa ragione da sè medesimo, usando violenza o minaccia contro le persone, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° - se il fatto sia commesso con armi;

2° - se il fatto sia commesso anche con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 40.

(art. 287 cod. pen.)

Sfida a duello.

Chiunque sfida altri a duello, ancorchè la sfida non sia accettata, o chi accetta la sfida, è punito, se il duello non avvenga, con la multa da lire mille a cinquemila.

I portatori della sfida sono puniti secondo le norme sul concorso di reati, ma la pena è diminuita, se il duello non avvenga.

Art. 41.

(Art. 238 cod. pen.).

Uso delle armi in duello

Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, se non cagioni all'avversario lesione personale, con la detenzione fino a tre mesi.

Il duellante è punito:

1°. — con la detenzione fino a due anni, se cagioni all'avversario una lesione personale;

2°. — con la detenzione da sei mesi a cinque anni, se gli cagioni la morte.

Ai padrini o secondi e alle persone che abbiano agevolato il duello si applicano le disposizioni sul concorso di persone nel reato, ma la pena è diminuita.

Se padrini o secondi siano gli stessi portatori di sfida, non si applicano per essi le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 42.

(Art. 243 cod. pen.)

Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale.

In luogo delle disposizioni del precedente articolo, si applicano quelle contenute nei Capi I e II del Titolo IX.

1° — se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non segua alla loro presenza;

2° — se le armi adoperate nel combattimento non siano eguali, o non siano spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se siano armi di precisione o a più colpi;

3° — se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia frode o violazione delle condizioni stabilite;

4° — se sia stato espressamente convenuto, ovvero se risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o al combattimento è a carico non solo di chi ne sia l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia avuto conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

Art. 43.

(Art. 237, 238, e 341 cod. pen.)

Circostanze aggravanti o esimenti da pena.

Se il colpevole di alcuno dei reati preveduti nella prima parte degli articoli 40 e 41 sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

I portatori della sfida, i padrini o i secondi vanno esenti da pena, se impediscano l'uso delle armi, ovvero procurino

la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione,

Non è punibile il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.

Art. 44.

(Art. 242 cod. pen.)

Duellante estraneo al fatto.

Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batta invece di chi vi abbia interesse, le pene stabilite nella prima parte degli articoli 40 e 41 sono raddoppiate.

Tale aumento di pena non si applica, se il duellante sia un ascendente o un discendente, o un fratello della persona direttamente interessata, ovvero un affine negli stessi gradi, ovvero se sia uno dei padrini o dei secondi che si batta invece del suo primo, assente.

art. 45.

(Art. 244 cod. pen.)

Offesa per ricusa di duello e incitamento al duello

Chiunque, pubblicamente, offende una persona, o la fa segno, in qualsiasi modo, a pubblico disprezzo, perchè essa o non abbia sfidato, o non abbia accettata la sfida, non si sia battuta in duello, ovvero, dimostrando disprezzo, incita altri al duello, è punito con la detenzione fino a un anno.

Provocazione al duello per fine di lucro.

Quando colui che provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o sfidare, agisca con l'intento di carpire danaro o altra utilità, si applicano, secondo i casi, le disposizioni dell'articolo 407 (cod. pen. vigente) o dell'articolo 409 (dello stesso codice).

TITOLO V.

Dei delitti contro la fede pubblica.

CAPO I.

*Della falsità in monete, in carte di pubblico
credito e in valori bollati.*

Art. 1.

(art. 256 cod. pen.)

*Falsificazione di monete, spendita e introduzione
nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.*

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire diecimila a cinquantamila:

1° — chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori;

2° — chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3° — chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con colui che le ha eseguite, ovvero con uno o più intermediari, introduce nel territorio dello Stato le monete contraffatte o alterate, o le detiene, o le acquista, o le spende, o le mette, comunque, in circolazione, o le procura ad altri, al fine di spenderle o di metterle in circolazione.

Se il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta sia molto rilevante, la pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa non inferiore a lire cinquantamila.

Se il valore intrinseco delle monete contraffatte sia uguale o superiore a quello delle monete genuine, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a diecimila.

Art. 2.

(art. 257 cod. pen.).

Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, non essendo concorso nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita, o con uno o più intermediarii, commette alcuno dei fatti indicati nel numero 3° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire con tremila a diecimila.

Art. 3.

(art. 253, p. p., cod. pen.).

Spendita, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione o nell'alterazione, e senza il concerto di cui agli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di spenderle, ovvero le spende o le mette comunque in circolazione, o le procura ad altri al fine di spenderle o di metterle in circolazione, soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 4.

(art. 258, cap., cod. pen.).

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, che abbia ricevuto in buona fede, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

Art. 5.

(art. 263 cod. pen.).

*Parificazione delle carte di pubblico credito
alle monete*

Per gli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per *carte di pubblico credito* s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale, emesse da istituti autorizzati all'emissione.

Art. 6.

(cfr. art. 268 e 271 cod. pen., e art. 77 e 78 R. D. 50 dic. 1923, n. 3268)

*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello
Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori
di bollo falsificati.*

Le disposizioni degli articoli 1, 3, 4 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ovvero quando siano procurati ad altri i detti valori al fine di metterli in circolazione; ma la pena è ridotta ad un terzo.

Per gli effetti della legge penale s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori che siano a questi equiparati a norma delle leggi postali.

Art. 7.

(art. 270 cod. pen. e art. 77 e 78 R. D. 30 dic. 1923, n. 3268).

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Chiunque fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 8.

(art. 77, 78 e 79 R. D. 30 dic. 1923, cit.).

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo

Chiunque contraffaccia carta filigranata in uso per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, ove non siano applicabili le disposizioni degli articoli 1 e 6, è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire diecimila a trentamila.

Art. 9.

(art. 260 cod. pen. e art. 77, 78 e 79 R. D. 3° dic. 1923, cit.).

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete o di valori di bollo.

Chiunque fabbrica, ovvero detiene filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, o di carte di pubblico credito, o di valori di bollo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 10.

(art. 262 cod. pen.)

(Esenzione da pena).

Va esente da pena il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, se riesca, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione o l'alterazione di monete, di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero la circolazione delle monete, carte o dei valori contraffatti o alterati.

Art. 11.

(art. 273 cod. pen.)

Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto e uso dei biglietti falsificati.

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero fa uso di tali biglietti contraffatti o alterati, ancorchè da altri, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecento a cinquemila.

E' applicabile la disposizione dell' articolo precedente.

Art. 12.

(art. 274 cod. pen.)

Soppressione dei segni vive francobolli, marche o biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.

Chiunque cancella, o fa in qualsiasi modo scomparire dai bolli, dai francobolli, dalle marche da bollo, o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l' uso già fattone, ovvero fa uso di tali oggetti così alterati, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire mille.

CAPO II.

Della falsità in sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e nelle loro impronte.

Art. 13.

(art. 264 cod. pen.)

Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato ad essere apposto agli atti del Governo, o fa uso di tale sigillo contraffatto, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 14.

(art. 265 e 266, p. p., cod. pen.).

Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficiale, o fa uso di tale sigillo contraffatto, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a colui che contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti, ancorchè contraffatti da altri.

Art. 15.

(art. 267 cod. pen.).

Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 16.

(art. 266, cap., cod. pen.).

Vendita di atti od oggetti con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati precedenti, pone in vendita atti o oggetti, sui quali siano apposte impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, è punito con le pene stabilite per i detti reati.

Art. 17.

(art. 272 cod. pen.).

Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.

Chiunque, essendosi procurato i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sè o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.

TITOLO VIII

Del delitto contro i culti e il sentimento religioso.

CAPO I.

Dei delitti contro i culti.

Art. 1.

(Art. 140 cod. pen.)

Turbamento della libertà dei culti.

Chiunque, impedendo o turbando l'esercizio di funzioni o cerimonie ovvero di pratiche religiose, le quali si compiano alla presenza di un ministro del culto, o in luogo destinato al culto o in luogo pubblico, menoma la libertà di uno dei culti ammessi nello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 2.

(Art. 141 e 142 cod. pen.)

Offese al culto mediante vilipendio di persone.

Chiunque, pubblicamente, offende uno dei culti ammessi nello Stato, mediante parole e atti di vilipendio verso chi lo professa, è punito con la reclusione fino a un anno.

Se la persona vilipesa sia un ministro del culto, la pena è da uno a tre anni.

Art. 3.

(Art. 142. p. p., cod. pen.)

Offese al culto mediante vilipendio di cose.

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico, offende uno dei culti ammessi nello Stato, mediante atti di vilipendio verso cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 4

Vilipendio alla religione ufficiale dello Stato.

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, pubblicamente vilipende la religione ufficiale dello Stato, è punito con la reclusione fino a un anno.

CAPO II.

Dei delitti contro il sentimento religioso.

Art. 5.

(art. 144 cod. pen.).

Violazione di sepolcro.

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette atti di vilipendio sulle tombe, sui sepolcri o sulle urne, o su cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in qualsiasi modo, viola la tomba, il sepolcro o l'urna.

Art. 6.

Turbamento di un funerale o servizio funebre.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 1, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 7.

(art. 144. p. p., cod. pen.).

Vilipendio di cadavere.

Chiunque vilipende un cadavere o le sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpi o mutili il cadavere, o commetta, comunque, su di esso atti di brutalità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette atti di necrofilia.

Art. 8.

Distruzione o soppressione di cadavere.

Chiunque distrugge o sopprime un cadavere, o parte di esso, o ne disperde le ceneri, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 9.

Occultamento di cadavere.

Chiunque occulta un cadavere, o parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 10.

(art. 144 cod. pen.).

Sottrazione di cadavere.

Chiunque sottrae un cadavere, o parte di esso, ovvero le ceneri, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto sia commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia, la pena è aumentata.

Art. 11.

Uso illegittimo di cadavere.

Chiunque disseziona o, altrimenti, adopera un cadavere, o parti di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la detenzione fino a un anno.

TITOLO IX.

Dei delitti contro la persona.

.....

CAPO III.

Dei delitti contro la libertà individuale.

Sezione I.

Dei delitti contro la personalità individuale.

Art. 1.

(art. 145 cod. pen.).

Riduzione in schiavitù.

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in altra analoga condizione giuridica, ancorchè con il consenso di lei, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 2.

(art. 335 e segg. cod. marina mercantile
e art. 172 prog. cod. pen. eritreo).

Tratta e commercio di schiavi.

Chiunque commette tratta o, comunque, fa commercio di schiavi o di persone in altra analoga condizione giuridica, è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Art. 3.

(art. 172 prog. cod. pen. eritreo.)

Alienazione o acquisto di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede uno schiavo, o persona che si trovi in altra analoga condizione giuridica, o se ne impossessa, o ne fa acquisto, o lo mantiene in stato di schiavitù, o nella condizione giuridica predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Va esente da pena chi, dopo avere acquistato lo schiavo o una delle persone indicate nel presente articolo, la rimette in libertà prima del procedimento.

Art. 4.

(art. 145 cod. pen.).

Plagio.

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Sezione II.

Dei delitti contro la libertà personale.

Art. 5.

(art. 146 cod. pen.).

Sequestro di persona.

Chiunque priva alcuno della libertà personale è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto derivi la morte della persona offesa, la reclusione è da quindici a venti anni; se derivi altro grave danno alla persona, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata, se il colpevole commetta il fatto:

1° - per fine di vendetta;

2° - a fine di sfruttamento economico della persona offesa;

3° - per fine o pretesto religioso;

4° - al fine di consegnare la persona per un servizio militare all'estero.

Art. 6.

(art. 147 cod. pen.).

Sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale che, usurpando un potere a lui non conferito dalla legge, o eccedendo i limiti della sua competenza, o abusando del suo potere, ovvero fuori dei casi stabiliti dalla legge, priva alcuno della libertà personale, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto derivi la morte della persona offesa, o altro grave danno alla persona, si applicano rispettivamente le pene stabilite nel primo capoverso dell'articolo precedente, aumentate di un terzo.

La pena è aumentata, se il pubblico ufficiale abbia agito per fine privato.

Se il pubblico ufficiale priva alcuno della libertà personale senza osservare le formalità prescritte dalla legge, si applicano le pene stabilite nelle disposizioni precedenti, ridotte dalla metà a due terzi, ed è sostituita alla reclusione la detenzione.

Art. 7.

(art. 150 cod. pen.)

Sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale preposto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato alla esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, che vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente, o non obbedisce all'ordine di scarcerazione o di liberazione dato dalla medesima, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito, secondo i casi, con le pene stabilite nella prima parte e nei due primi capoversi dell'articolo precedente.

Art. 8.

(art. 149 cod. pen.).

Perquisizione e ispezione personale arbitraria.

Il pubblico ufficiale che, usurpando un potere a lui non conferito dalla legge, o eccedendo i limiti della sua competenza, o abusando del suo potere, ovvero fuori dei casi stabiliti dalla legge, eseguisce una perquisizione o ispezione personale, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il pubblico ufficiale abbia agito per fine privato, la pena è aumentata.

Se la perquisizione o ispezione personale sia eseguita senza la osservanza delle formalità prescritte dalla legge, si applicano le pene stabilite nelle disposizioni precedenti, ridotte alla metà a due terzi, ed è sostituita alla reclusione la detenzione.

Sezione III.

Dei delitti contro la libertà fisica e morale.

Art. 9.

(art. 154 cod. pen.).

Violenza privata.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe alcuno a fare, tollerare o omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata, se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Art. 10.

Chiunque usa violenza o minaccia, per costringere alcuno a commettere un fatto costituente reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata nei casi preveduti nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 11.

(Art. 156. cod. pen.).

Minaccia.

Chiunque minaccia ad alcuno un grave e ingiusto danno è punito con la reclusione fino a un anno.

La pena è aumentata, se la minaccia sia fatta in alcuno dei modi indicati nel capoverso dell'articolo 9.

Art. 12.

*Violenza o minaccia come elemento costitutivo o
circostanza aggravante di altro reato*

Le disposizioni degli articoli 9 e 11 non si applicano, allorché la violenza o la minaccia sia della legge considerata come elemento costitutivo, o come circostanza aggravante di un altro reato, ovvero debba applicarsi l'aggravante della violenza o della minaccia preveduta nel numero 6° dell'articolo 59.

Art. 13.

(art. 152 cod. pen.)

Abuso di autorità contro detenuti

Il pubblico ufficiale, preposto, per ragione del suo ufficio, alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta, a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, il quale usurpa un potere a lui non conferito dalla legge, o eccede i limiti della sua competenza, o abusa del suo potere, ovvero agisce fuori dei casi stabiliti dalla legge, in danno della persona medesima, è punito con la detenzione sino a trenta mesi.

Se il pubblico ufficiale abbia agito per fine privato, la pena è aumentata, e alla detenzione è sostituita la reclusione.

Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto sia commesso da altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità rispetto alla persona custodita.

Art. 14.

(art. 157 cod. pen.)

Violazione di domicilio.

Chiunque s'introduce nella abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essa, contro la volontà espressa o tacita di colui che vi abita o vi dimora, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione sino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi, contro l'espressa volontà di colui che vi abita o vi dimora ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso di notte, o con violenza sulle cose, o con armi, o da più persone riunite.

Non si procede che a querela di parte, salvo il caso in cui il fatto sia commesso con armi o con violenza verso le persone.

Art. 15.

(Art. 158 cod. pen.).

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale che, usurpando un potere a lui non conferito dalla legge, o eccedendo i limiti della sua competenza, o abusando del suo potere, ovvero fuori dei casi stabiliti dalla legge, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per il solo fatto d'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della detenzione sino a un anno.

La pena è aumentata, se il pubblico ufficiale abbia agito per fine privato.

Sezione IV.

Dei delitti contro la libertà dei segreti.

Art. 16.

(Art. 159 cod. pen.).

Violazione di corrispondenza chiusa.

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, epistolare, telegrafica o telefonica, a lui non diretta, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con multa da lire trecento a cinquemila.

Art. 17.

(Art. 159 cod. pen.).

Violazione di corrispondenza aperta.

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza aperta, epistolare, telegrafica o telefonica, a lui non diretta, nè consegnata o affidata per ragione di trasporto o di distribuzione o custodia, è punito con la multa fino a lire duemila.

Art. 18.

*Fraudolenta cognizione di notizie telegrafiche
o telefoniche.*

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica fra altre persone, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 19.

(Art. 159 e 160 cod. pen.).

Sottrazione di corrispondenza.

Chiunque sottrae o distrae una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, chiusa o aperta, a lui non diretta, o fraudolentemente se ne impossessa, al fine di prenderne e di farne prenderne cognizione, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire trecento a lire cinquemila.

Se il fatto sia commesso al fine di impedire o ritardare la consegna della corrispondenza al destinatario, la pena è della reclusione sino a due anni.

Art. 20.

(Art. 160 cod. pen.).

Soppressione di corrispondenza.

Chiunque distrugge o sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, chiusa o aperta, a lui non diretta, è punito con la reclusione sino a tre anni.

Art. 21.

*Intercettazione di corrispondenza telegrafica
o di conversazione telefonica.*

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, impedisce o intercetta una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o una conversazione telefonica fra altre persone, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 22.

Rivelazione del contenuto di corrispondenza

(cfr. art. 159, cap., e art. 150, cap., cod. pen.).

Chiunque, essendo venuto a cognizione, in uno dei modi indicati negli articoli precedenti, o, comunque, mediante un reato, del contenuto di una corrispondenza o di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica fra altre persone, lo palesa, in tutto o in parte, senza giusta causa, è punito, qualora il fatto cagioni nocumento, con la reclusione sino a tre anni.

Art. 23.

Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, a lui non diretta, che debba rimanere segreta, ne rivela il contenuto, senza giusta causa, è punito, ove il fatto cagioni nocumento, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 24.

Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti, negli articoli precedenti, la pena è aumentata, se si tratti di corrispondenza o di comunicazioni o conversazioni ufficiali, ovvero cifrate.

Nei casi preveduti, negli articoli 22 e 23, la pena è aumentata, se la rivelazione sia fatta a mezzo della stampa.

Nei casi preveduti, negli articoli 19, 20, e 21 la pena è aumentata sino a un terzo, se dal fatto sia derivato nocumento; e da un terzo a due terzi, se il nocumento sia grave.

Art. 25.

(Cfr. art. 162. cod. pen.).

Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli 16, 19, 20, 22 e 23 sia commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, con abuso di tale qualità, la pena è della reclusione: da sei mesi a tre anni, nei casi degli articoli 16, 19 prima parte, e 23; da sei mesi a quattro anni, nel caso dell'articolo 19, primo capoverso; da sei mesi a sei anni, nel caso degli articoli 20 e 22.

Le pene sono aumentate a norma dell'articolo 24, ove concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste in detto articolo.

Art. 26.

(cfr. art. 162 c. p.)

Chiunque, avendo notizia, nella qualità di addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo palesi, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a persona diversa da quelle tra cui la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Le pene sono aumentate a norma dell'articolo 24, ove concorrano alcune delle circostanze aggravanti previste in detto articolo.

Art. 27.

(art. 163 c. p.).

Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, è punito, qualora il fatto possa cagionare nocumento, con la reclusione sino a un anno e con la multa da lire trecento a cinquemila.

Sono applicabili le disposizioni contenute nei capoversi dell'articolo 24.

Art. 28

Rivelazione del contenuto di atti non costituenti corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti e documenti, pubblici o privati-costituenti corrispondenza, è punito, ove il fatto possa cagionare nocumento, con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire trecento a cinquemila.

Se il colpevole, col rivelare, senza giusta causa, il contenuto degli atti o documenti sopra indicati, cagioni nocumento, è punito con la reclusione sino a tre anni.

La pena è aumentata, se la rivelazione sia fatta a mezzo della stampa.

Art. 29.

(art. 298 cod. pen.).

Rivelazione di segreti scientifici o industriali.

Chiunque rivela notizie concernenti notizie o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, e che dovevano rimanere segrete, è punito con la reclusione sino a due anni.

La pena è aumentata, se la rivelazione sia fatta a mezzo della stampa.

Art. 30.

(art. 164 cod. pen.).

Procedibilità.

Per i delitti preveduti negli articoli dal 16 al 24 e dal 27 al 29, non si procede che a querela di parte.

Se la persona offesa sia lo Stato o altro ente pubblico, non si procede che a richiesta del Ministro della Giustizia, o del legittimo rappresentante dell'ente.

Articolo

(nel Capo ultimo del Titolo IX).

(art. 155 e 470 cod. pen.).

Armi.

Per gli effetti della legge penale, salvo che la legge disponga altrimenti, sotto il nome di *armi* s'intendono le armi proprie e le armi improprie.

Sono armi proprie quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è la offesa alla persona.

Sono armi improprie tutti gli altri strumenti da punta e da taglio.

Tra le armi si considerano insidiose :

1° - gli stili, stilette e pugnali di qualsiasi forma e i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa, o possa rendersi fissa mediante molla o altro congegno ;

2° - le armi da sparo, la cui canna, misurata internamente, sia inferiore a centosettantun millimetri, le bombe e ogni macchina o involucro esplodente ;

3° - le armi bianche o da sparo, di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze.

LEGATONIA di LIBRI
FERDINANDO MINCINESI
Via Policarpo Petrocchi 21-23-Roma

